



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La **Corte di Giustizia Tributaria di I grado di POTENZA** Sezione 2, riunita in udienza il 15/11/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

LEONE MICHELE, Presidente
MAZZARACO EUSTACHIO, Relatore
CAGGIANO RAFFAELE, Giudice

in data 15/11/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 115/2022 depositato il 11/03/2022

proposto da

Srl -

Difeso da

Daniele Brancale - BRNDNL87D08I954K

Rappresentato da

ed elettivamente domiciliato presso daniele.brancale@pec.basilicatanet.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Potenza

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- **CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220200003283875000 TARSU/TIA 2012**

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso

Resistente/Appellato: nessuno è comparso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso inviato il 11/03/2022, fascicolo processuale R.G.R. n.115/2022, la società [redacted] srl, in persona del legale rappresentante sig. [redacted], difesa dal dott. Daniele Brancale, impugnava cartella di pagamento n. 09220200003283875000, notificata il 19/10/2021 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossioni di Euro 9.683,10, per omesso pagamento TARI anno 2012 del Comune di [redacted].

La parte ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:

- 1-Nullità della cartella per mancanza di legittimazione attiva in capo all'Agenzia Entrate Riscossioni;
- 2-Nullità della cartella in conseguenza all'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
- 3-Avvenuta prescrizione della Tari anno 2012.

Il ricorso veniva notificato in data 19/11/2021 all'Agenzia Entrate-Riscossioni, il quale si costituiva in giudizio e nelle controdeduzioni depositate dichiarava il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità che " la cartella esattoriale recante il pagamento di un credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato da un'altro Ufficio Finanziario a suo tempo e contestato dal contribuente per mancata notifica innanzi agli organi del contenzioso tributario, diventa legittima l'impugnazione ed viene invalidata dall'Agenzia delle Entrate- Riscossioni solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto".

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha correttamente operato secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità.

La parte ricorrente ha impugnato una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione, nel caso specifico dall'Agenzia Entrate-Riscossioni di Potenza, riguardante l'omesso pagamento della tassa sui rifiuti del Comune di [redacted] dell' anno 2012, il relativo ricorso è stato notificato esclusivamente all'Agenzia delle Entrate, la contestazione della cartella riguardava, oltre al difetto di notifica della stessa, nel merito impugnava la pretesa impositiva riguardante l'omessa notifica dell'avviso di accertamento da parte del Comune di [redacted] ed la relativa prescrizione.

Quindi nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, permane l'onere per il concessionario che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite di chiamare in giudizio l'ente creditore in ossequio a quanto previsto dall'art.39 del dlgs 112/1990.

Per tali motivi l'Ufficio Finanziario, ha notificato in data 13/12/2021 a mezzo PEC la "chiamata in giudizio del Comune di [redacted], il quale non si è costituito in giudizio.

L'Agenzia delle Entrate ha provato per quanto di sua competenza, la regolarità della notifica e dell'iscrizione del ruolo avvenuta secondo le vigenti disposizione di legge.

Riguardante l'invocata prescrizione del credito TARI da parte della società ricorrente, Codesto Collegio

rileva che la tassa di smaltimento dei rifiuti urbani si prescrive in cinque anni.

Tale periodo di prescrizione iniziano a decorrere dall'anno successivo a quello d'imposta, inteso come l'anno in cui avrebbe la società pagare la menzionata tassa.

Nel caso specifico la richiesta di pagamento della TARI è l'anno 2012, si poteva pretendere il relativo pagamento sino alla data del 31 dicembre 2017.

La cartella è stata notificata in data 19/10/2021, il Comune di [REDACTED] rimasto contumace nel processo nonostante la "chiamata in causa", non ha dimostrato la notifica dell'avviso di accertamento antecedente all'iscrizione a ruolo della cartella o eventuali atti interruttivi per evitare la prescrizione.

Per motivi esposti il ricorso viene accolto per avvenuta prescrizione del credito.

Sussistono i motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia di I Grado di Potenza, definitivamente pronunciando così decide:

Accoglie il ricorso relativamente alla Tari ed annulla l'atto impugnato. Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Potenza, addì 15/11/2022

IL GIUDICE RELATORE

IL PRESIDENTE